

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1983

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(CRAXI)

E DAL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI  
NEL MEZZOGIORNO  
(DE VITO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1984, n. 401,  
recante misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento  
straordinario nel Mezzogiorno

*Presentato il 1° agosto 1984*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Come è noto, la legge 1° dicembre 1983, n. 651, sul finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel prorogare fino al 31 luglio 1984, tra l'altro, la durata dell'attività della Cassa per il mezzogiorno, ha autorizzato un ulteriore apporto

di lire 15.040 miliardi per il triennio 1984-1986, al fine di assicurare la continuità degli interventi straordinari nel Mezzogiorno. La stessa legge ha indicato, poi, i contenuti dell'intervento straordinario prevedendone la realizzazione mediante il programma triennale, per il quale ha pre-

visto una analitica e dettagliata procedura di formazione e di approvazione. Tale programma è stato ormai definito e dovrà essere approvato dal CIPE nei prossimi giorni.

Il programma rischia, tuttavia, di non poter essere attuato in quanto la citata legge n. 651 aveva prorogato le norme del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, per realizzare l'intervento straordinario fino al 31 luglio 1984, nel presupposto che a tale data sarebbe stata varata la nuova legge di riforma degli strumenti per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Senonché, malgrado l'ampio dibattito svolto in materia nelle varie sedi politiche, non è stato possibile finora pervenire ad una soluzione che raccogliesse la maggioranza dei consensi e, solo in occasione della recente verifica con le forze politiche del programma di Governo, sono state definite le linee generali della nuova legge, che però il limitato tempo disponibile prima della chiusura del Parlamento per le ferie estive non consente di approvare.

Il Governo pertanto, considerata la necessità e l'urgenza di evitare sia la paralisi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, per il quale sono disponibili i mezzi finanziari e il programma, sia la conseguente stasi dei flussi di investimenti nell'attuale fase di crisi economica, con inevitabili conseguenze negative nell'occupazione di manodopera, ha ritenuto di fare nuovamente ricorso alla decretazione d'urgenza, nella speranza che il Parlamento alla ripresa dei lavori dopo le ferie possa approvare il disegno di legge organico in materia che il Governo presenterà al Parlamento entro il 30 settembre 1984 contestualmente al disegno di legge finanziaria 1985.

Sulla base delle considerazioni che precedono è stato predisposto il presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, che viene presentato al Parlamento per la necessaria conversione.

Il provvedimento prevede una ulteriore proroga di sette mesi della normativa vigente con scadenza al 31 luglio 1984, ivi compresa quella relativa agli strumenti

dell'intervento straordinario, proroga che consentirà di dare immediata attuazione al programma triennale e all'intervento straordinario nel Mezzogiorno secondo i contenuti e le modalità indicati dalla legge n. 651 del 1984 e per il quale sono disponibili i necessari mezzi finanziari autorizzati dalla citata legge n. 651 del 1984.

Sono state previste, poi, alcune urgenti disposizioni in favore delle attività produttive, che si appalesano particolarmente urgenti nell'attuale periodo per stimolare gli investimenti produttivi nel settore industriale e per rendere più incisivo il sistema di incentivazione, anche al fine di incrementare l'occupazione di manodopera.

Infatti notevoli modifiche si sono avute nell'apparato industriale del paese e in quello del Mezzogiorno, rispetto alle condizioni esistenti all'epoca in cui venne elaborata la legge n. 183 sull'intervento straordinario nei territori meridionali, mentre gravi ritardi si sono accumulati nel rinnovo della disciplina normativa organica sull'intervento straordinario. Appare pertanto indilazionabile la previsione di alcune modifiche al sistema degli incentivi.

In tale quadro le nuove norme consentono di estendere le agevolazioni industriali ai settori ad alto contenuto tecnologico di cui il Mezzogiorno ha particolarmente bisogno, alle iniziative di riconversione e ristrutturazione già previste dalla legge n. 675 del 1977 non più operante, alla produzione e utilizzazione di servizi specializzati che siano di supporto sia alle attività produttive esistenti, sia a quelle di cui si auspica lo sviluppo nei territori meridionali (cosiddetti « servizi reali ») che saranno indicati dal CIPI e per i quali sono previste particolari agevolazioni contributive.

Perdurando, poi, le ragioni di inopportunità di ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa per un periodo prevedibilmente breve e cioè fino all'entrata in vigore della nuova disciplina sull'intervento nel Mezzogiorno, sono stati prorogati di sette mesi i poteri commissariali attualmente attribuiti al dottor ingegner Massimo Perotti.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 31 luglio 1984, n. 401, recante misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

*Decreto-legge 31 luglio 1984, n. 401, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 1° agosto 1984.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e di dare attuazione al programma triennale previsto dalla legge 1° dicembre 1983, n. 651;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le successive modificazioni e integrazioni nonché le altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, fino al 31 luglio 1984, sono ulteriormente prorogate di sette mesi. È prorogata per lo stesso periodo la gestione commissariale istituita ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Ai fini della prosecuzione, nel periodo indicato al precedente comma 1, dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, da effettuarsi in conformità della legislazione vigente in materia e del programma triennale di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, si provvede con lo stanziamento e con le disposizioni di cui all'articolo 4 della medesima legge.

3. La Cassa per il mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è

assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo dell'autorizzazione di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651.

4. Le agevolazioni previste dagli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono estese alle iniziative di ristrutturazione e di riconversione nonché ai settori dei servizi di informatica, di telematica, delle biotecnologie e alle imprese che realizzano impianti nei settori della produzione di energia nei limiti di potenza di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308. Fra le spese ammissibili alle agevolazioni industriali sono comprese quelle relative all'acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi.

5. Alle imprese industriali, agricole, commerciali e turistiche di piccole e medie dimensioni nonché alle imprese artigiane localizzate nei territori meridionali è riconosciuto, per l'acquisizione dei servizi reali a sostegno delle attività produttive individuati dal CIPI, un contributo in conto capitale, nella misura del 50 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di lire 500 milioni per anno solare.

#### ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1984.

PERTINI

CRAXI — DE VITO — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.